

LIV.

TORNATA DELL' 8 GENNAIO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Seguito della discussione sul progetto di legge per un'imposta sulla ricchezza mobile — Emendamento del Senatore Pareto all'articolo 25, appoggiato — Appello nominale — Congedi — Ripresa della discussione — Emendamento Lausi all'articolo 25 — Sviluppo dell'emendamento Pareto — Osservazioni del Senatore Pinelli — Risposta al suddetto del Senatore Arnulfo — Parole dei Senatori Lausi e Farina al riguardo — Sotto-emendamento del Senatore Martinengo all'emendamento Pareto, combattuto dal Ministro delle Finanze — Reiezione del sotto-emendamento Martinengo e dell'emendamento Pareto — Sviluppo dell'emendamento Plezza — Reiezione del medesimo — Approvazione degli articoli 25 e 26 — Appunti del Senatore Di Revel sull'articolo 27 — Parlano sul medesimo i Senatori Scialoja, Farina, Duchoqué, Paleocapa ed il Ministro delle Finanze — Approvazione dell'articolo 27 — Riserva del Senatore Plezza — Proposta del Senatore Farina sull'articolo 28, combattuta dal Ministro delle Finanze — Parole del Senatore Pareto — Emendamenti dei Senatori Martinengo e Cataldi, combattuti dal Ministro delle Finanze — Reiezione dell'emendamento Martinengo — Osservazioni dei Senatori Plezza, Farina e del Ministro delle Finanze sugli emendamenti Cataldi e Farina — Reiezione dei medesimi — Approvazione dell'articolo 28 — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

È presente il Presidente del Consiglio Ministro delle Finanze, e più tardi intervengono i Ministri della Pubblica Istruzione, dei Lavori Pubblici e della Guerra.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale della tornata precedente che è approvato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE PER UN'IMPOSTA
SULLA RICCHEZZA MOBILE.

Presidente. Nell'adunanza di ieri la discussione sul progetto di legge per un'imposta sulla ricchezza mobile, si portò sino all'articolo 25, sul quale vennero propo-

sti due emendamenti: l'uno dal signor Senatore Plezza in questi termini:

« I Comuni ed i Consorzi avranno diritto di far sentire le loro ragioni al Consiglio provinciale ed al Prefetto prima della ripartizione definitiva del contingente provinciale. »

Nel modo con cui è redatto questo emendamento si potrebbe ritenerlo come aggiunta all'articolo 25 o farne un articolo a parte.

Il signor Senatore Pareto, posteriormente al signor Senatore Plezza mi ha consegnato il seguente emendamento che cade parimenti sull'articolo 25; esso consiste nell'aggiungere dopo le parole: *Contro le somme di reddito deliberato*, queste altre: *con decisioni motivate*.

Siccome quest'ultimo è un emendamento soltanto di parte intrinseca dell'articolo, comincierei a domandare al Senato se è appoggiato, e quindi verrò poi a domandare se sia appoggiato l'emendamento di aggiunta del Senatore Plezza, quando sarà svolto quello del Senatore Pareto.

Rileggo l'emendamento del signor Senatore Pareto per vedere se è appoggiato.

(Vedi sopra.)

Chi lo appoggia, voglia sorgere.

(Appoggiato.)

Aspetteremo qualche minuto per dar tempo ai signori Senatori di giungere.

Pregherei i signori componenti la Commissione di Finanze di volersi recare al loro banco; non è conveniente che il banco sia deserto nel momento in cui si tratta di una questione che è stata lungamente maturata dalla Commissione stessa.

(I membri della Commissione pigliano posto al banco delle Commissioni.)

Essendosi constatato dai signori Segretari che il Senato non è ancora in numero legale, si procederà all'appello nominale, ed il nome degli assenti sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*.

Me ne duole perchè, come avvertiva ieri il signor Ministro e come feci presente io stesso, preme che non si perda inutilmente il tempo, essendo molti e gravi gli affari a trattarsi.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnolfo** fa l'appello nominale.

Risultano mancanti i seguenti Senatori.

Antonacci — Arese — Bevilacqua — Bolmida — Bona — Borghesi — Breue — Capocci — Capponi — Carradori — Coppola — D'Adda — De Ferrari Raffaele — De Gasparis — De Gori — Del Giudice — Della Bruca — Della Verdura — Di Negro — Di S. Giuliano — Doria — Fenzi — Filingeri — Gagliardi — Gallone — Genoio — Ghiglini — Gianotti — Imbriani — Lella — Longo — Malvezzi — Manzoni Alessandro — Melodia — Meuron — Monti — Nigra — Oldofredi — Oneto — Pallavicini Fabio — Pallavicini Trivulzio — Pandolfina — Panizza — Piraino — Pria — Prinetti — Roncalli Vincenzo — Saluzzo — S. Elia — San Marzano — Scacchi — Sforza — Spinola — Torrigiani — Vesme.

Prima di procedere oltre, essendosi raggiunto il numero legale, invito il Senatore, segretario, Sanvitale a leggere due domande di congedo.

(Il Senatore, segretario, **Sanvitale** legge le lettere dei Senatori Imperiali e De Gregorio colle quali domandano un congedo, che loro è dal Senato accordato.)

Presidente. Ora facciamo passo di nuovo alla discussione del progetto di legge per un'imposta sulla ricchezza mobile.

All'emendamento del signor Senatore Pareto, di cui ho dato lettura e che fu appoggiato, ne venne aggiunto un altro dal signor Senatore Lauzi.

Esso propone che le prime linee dell'art 25 si leggano nella seguente conformità: « Contro le somme di reddito, ed eventualmente di valor locativo, deliberate, ecc. Introdurrebbe, vale a dire, l'inciso ed eventualmente di valor locativo. »

Ministro delle Finanze. Non c'entra più la parola *valor locativo*.

Senatore **Lauzi**. Siccome anche coll'adozione del mio emendamento che faceva parte dell'art. 23 n. 7, si sarebbe pure ammesso che in certi casi possa la Commissione aver riguardo al valor locativo, e questo direi quasi precisamente tutte quelle volte che un contribuente avrà ommesso di fare la denunzia, se si omettesse affatto in questo luogo la indicazione del valore locativo, potrebbe credersi che contro quell'apprezzamento fatto del valore locativo non rimanesse mezzo di reclamo.

La Commissione aveva messo addirittura nel suo sistema: contro le somme di reddito e di valor locativo. Io, avuto riguardo al cambiamento avvenuto, propongo quest'aggiunta di una parola, che nulla guasta, secondo me, cioè: contro le somme di reddito ed eventualmente di valor locativo deliberate dalla Commissione si fa luogo, ecc.

Del resto non insisto a questo riguardo, purchè s'intenda che colla esclusione non sia escluso il reclamo contro questo apprezzamento, che sarà, si può dire, l'unico arbitrio che potrà prendere la Commissione, molto più non insisto vedendo un cenno di adesione del signor Ministro, che, anche ommesso le mie parole, sarà possibile l'appello.

Presidente. Dunque se non insisto nel proporre l'emendamento, è inutile che interroghi se il Senato appoggia.

Invece se non si domanda la parola io porrò ai voti l'emendamento del Senatore Pareto.

Senatore **Pareto**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pareto**. Ben poche parole avrò a dire in appoggio del mio emendamento, giacchè nella discussione di ieri sull'articolo 25, si fece sentire la necessità, che dovendosi fare un appello dalle decisioni della Commissione, si fornisse base a questo appello, cioè si potesse indicare a chi appella, su qual punto esso poteva fondare l'appello stesso.

Il Ministro disse che recisamente rifiutava il mio emendamento. Questa non credo sia una ragione perchè il Senato lo respinga, anzi quasi dovrebbe esser ragione per adottarlo, perchè siccome il Ministro pareva promettere di fare nel regolamento qualche cosa di analogo, mostrandosi esso in seguito così poco tenero delle decisioni motivate dalla Commissione, si potrebbe dubitare che anche nel Regolamento, lo fosse meno, e per conseguenza lasciasse assolutamente inesaudita quella speranza che si poteva avere, che le decisioni di questa Commissione fossero basate sopra dei dati certi e positivi contro i quali la persona lesa potesse reclamare.

Io credo poi che sia interesse della legge stessa, che questa modificazione abbia luogo, perchè non si possa qualificare come una legge che lascia all'arbitrio di chiunque di tassare l'uno e l'altro senza darne la ragione.

Siamo sinceri: credete voi che un giudice il quale debba motivare la sua sentenza non faccia forse un esame più rigoroso della pratica, che un altro che la debba dar così all'ingrosso? Io credo che sì, e quando deve indicare i motivi su cui basa la sua sentenza, studia molto e molto di più la pratica, perchè sa che dirimpetto ai suoi motivi ci sarà qualcuno che lo rimprovererà, e dimostrerà come fossero falsi quei motivi per cui ha dato la sentenza.

Se invece si lascia all'arbitrio suo di pronunciare, esso si contenterà di vaghe apprezzazioni; e darà una sentenza dietro quel criterio, che si soleva dire *ex informata conscientia*, contro cui tutti i giuristi hanno gridato; giacchè non si deve lasciare all'arbitrio dell'uomo il condannare qualcuno senza indicarne i motivi; e pertanto è giusto che anche quando si tassa taluno siano addotte le ragioni, perchè ove si obbligasse a pagare di più di quello che deve, sarebbe come se si desse una condanna gravissima senza curarsi di dir le ragioni per cui una tale sentenza vien pronunciata.

In nome dunque della legge stessa, cioè per renderla meno cattiva, perchè si possa dire che è una legge che non lascia nulla all'arbitrio, io chiedo che sia adottato il mio emendamento, col quale, se non altro, daremo una base agli appelli, e per cui potremo dire che coloro i quali hanno pronunciato che un tale debba pagare tanto, hanno studiato i documenti necessari, hanno esaminato la pratica e non sono andati così alla leggiera, dicendo Tizio deve pagar tanto, perchè crediamo così all'ingrosso che abbia tanto di reddito.

Senatore **Pinelli**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pinelli**. Io non mi oppongo all'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Pareto, ma mi limito a far osservare che quand'anche non lo si adottasse, io credo che non potrebbe derivarne quello sfrenato arbitrio che sembra il Senatore Pareto temere, e che così giustamente gli sta a cuore che la legge non presenti.

Bisogna, secondo me, distinguere due cose: gli elementi del reddito, e l'apprezzamento che ne fanno le Commissioni.

Per quanto le Commissioni possano fare, io credo che non sarà possibile in tutti i casi dare un motivo dell'apprezzamento preciso che si farà della cifra, che non sarà mai che un apprezzamento; nè per questo possono venir meno le basi, onde verificare poi questi apprezzamenti nel grado d'appello.

Tali basi risultano dagli articoli che precedono, vale a dire dagli articoli 8 e 12 del progetto ministeriale; dai medesimi si scorge, che, o vi è la dichiarazione, ed in questo caso essa determina espressamente le basi, o la dichiarazione è infedele od è stato ommesso un

elemento, ed allora specificatamente l'agente finanziario deve indicare il reddito.

Dopo tutto questo bisogna poi ancora formare l'altra base, cioè il reddito imponibile.

Io vedo che nell'articolo 24 già adottato è detto che le Commissioni deliberano e debbono distintamente enunciare due oggetti, l'uno, gli elementi che costituiscono il reddito, l'altro, lo apprezzamento del reddito imponibile, sicchè se si crede di adottare l'aggiunta proposta con decisione motivata, io non trovo certamente che essa deroghi all'andamento regolare delle cose, anzi lo assicurerà viemmeglio, quindi veggio escluso quell'aspetto di arbitrio di cui si lagnava l'onorevole preopinante.

Senatore **Arnulfo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arnulfo**. L'onorevole preopinante crede che ammettendosi gli articoli quali furono proposti sia escluso l'arbitrio delle Commissioni.

Siccome allorquando ebbi l'onore di sottoporre alcune osservazioni al Senato nell'esordire della discussione, ebbi a dichiarare essere io convinto che gli arbitrii sono possibili nell'applicazione della legge, così mi permetterà il Senato che io aggiunga qualche considerazione per provare che è impossibile d'evitarli, se le Commissioni vogliono arbitrariamente procedere. Non sussiste in fatto che le Commissioni debbano tener conto unicamente delle dichiarazioni, in modo tale che senza prove non possano aumentare le cifre sulle quali si deve ripartire il contingente; al contrario la legge, votandosi gli articoli proposti, accorda loro il diritto di apprezzare e rettificare le consegne e d'aggiungere ad esse ciò che a loro giudizio stimano ommesso o insufficientemente consegnato.

Le Commissioni debbono determinare le cifre imponibili dei redditi derivanti dalla ricchezza mobile d'ogni natura. Ciò posto, premesse le consegne presentate dai contribuenti, le Commissioni hanno l'incarico di rettificarle, vale a dire di aggiungere alle medesime ciò e quanto credono che il contribuente abbia od in somma minore della vera consegnato o compiutamente occultato. Quindi per esempio quando il negoziante, l'industriale consegna il reddito presuntivo del proprio negozio, suppongasì in L. 10,000, la Commissione è chiamata ad investigare se effettivamente possa credersi che abbia realmente soltanto dieci, piuttostochè 20,000 di reddito, ed a fissare la cifra che crede: ed ecco un primo caso in cui l'operato della Commissione può essere arbitrario; dico può, perchè non affermerò mai che in tutti i casi, o che da tutte le Commissioni si proceda arbitrariamente, ma basta la possibilità per costituire un difetto principalissimo della legge.

Ma passiamo ad altri esempi: fra i redditi della ricchezza mobile vi sono quelli derivanti da crediti.

Evidentemente i crediti ipotecari difficilmente saranno occultati, o se lo saranno vi sarà modo di scoprirli.

Ma vi sono crediti risultanti da scritture private, ed il Senato ha deciso che i redditi derivanti da cedole del Debito pubblico debbono essere consegnati. Ora, le Commissioni hanno quest'altro incarico di giudicare, cioè, se il consegnante abbia redditi non consegnati, risultanti per esempio da crediti derivanti da scritture private, da titoli del Debito pubblico al portatore, o da obbligazioni verbali e simili.

Ora, chi non vede che nel fare gli ora indicati giudizi sull'infedeltà delle consegne, le Commissioni hanno il campo libero di commettere i maggiori arbitrii, i quali la legge non può impedire, perchè possono derivare o da errori o da determinata volontà di chi ha il diritto di giudicare con criteri di cui egli si crea gli elementi, e senza renderne ragione? Essa deve stabilire le cifre e non ha obbligo di dire per qual motivo le cambia, le aumenta a fronte delle consegne; se pronuncia che la cifra che è portata nella consegna a lire 10,000, vuol essere portata a 20,000 o per aumento negli articoli consegnati, o per redditi non consegnati, pronuncia in modo che ogni arbitrio è possibile.

È una maggior prova che le Commissioni sono autorizzate liberamente a fare giudizi congetturali e quindi non censurabili, si ricava da che è disposto che i contribuenti per redditi derivanti da ricchezza mobile, cioè i tassabili per ricchezza mobile, debbono consegnare altresì quale è l'imposta che essi pagano per i loro stabili.

Questa disposizione fu appunto introdotta per dare luogo a fare dei calcoli presuntivi per desumere criteri sulla giustizia o non della fatta consegna. Per ipotesi un individuo spende approssimativamente lire 10,000 annue, ha redditi derivanti da stabili per lire 5,000 non consegna salvo lire 2,000 di reddito per ricchezza mobile, quindi non sembrando la spesa corrispondente al reddito, si argomenterà che vi sono dei redditi di ricchezza mobile occultati, e da ciò si farà un criterio per accrescere la cifra del reddito imponibile. Da ciò riesce evidente che le Commissioni non sono vincolate che dalla loro coscienza nell'apprezzare la giustizia o non delle consegne, e quindi, volendo, possono commettere arbitrii: e siccome sono composte di uomini, nulla garantisce che non ne commettano; o meglio può affermarsi che se ne commetteranno cedendo alle passioni.

L'onorevole Ministro ieri ci diceva che egli intende che le Commissioni procedano come procedono in Inghilterra. Ora non vi è chi dubiti ed è certissimo che le Commissioni in Inghilterra esercitano un potere dirò discrezionale nello stabilire le cifre di reddito che devono servire di base all'imposta senza rendere ragione del dove e del come abbiano preso gli elementi che determinarono il loro pronunciato. Quindi tali cifre possono essere l'effetto di errore o di volontà, ma è pur sempre vero che hanno libera facoltà di fissarle, di determinarle senza renderne conto che alla loro coscienza. Tanto è ciò vero che il signor Ministro s'oppose ieri e s'oppone oggi recisamente all'ammissione dell'emenda-

mento dell'onorevole Senatore Pareto, che tende ad ottenere che le Commissioni dichiarino i motivi del loro operato.

Dirò di più che l'imposta sulla rendita non sarebbe attuabile (bene o male, questa è un'altra questione), se non si accordasse facoltà assoluta alle Commissioni di fissare le cifre del reddito imponibile, secondochè esse lo riconoscono congetturalmente giusto.

Ciò posto, l'arbitrio è possibile, è inevitabile, tutto dipende dalla probità o non delle persone componenti le Commissioni.

Posto che l'arbitrio è possibile, dico viziosa quella legge la quale è obbligata ad ammetterlo.

Fin dal principio della discussione di questa legge io ebbi ad accennare alla possibilità degli arbitrii, alla possibilità che le passioni vengano ad impossessarsi degli individui componenti le Commissioni e che nascano sconci ed inconvenienti gravissimi, ed è perciò che mi sono opposto e mi oppongo all'adozione della legge.

Venendo poi più particolarmente all'art. 25, è logico il dire, che avendo le Commissioni comunali un potere discrezionale per stabilire la cifra del reddito imponibile, ed in quest'articolo non essendosi scritte norme da osservarsi dalle Commissioni provinciali, queste hanno la stessa facoltà, così che si può dire che per determinare la somma imponibile, tanto le Commissioni comunali, quanto le provinciali sono autorizzate a giudicare con criteri loro propri di cui non fanno conoscere nè la fonte nè il valore.

I giudizi delle Commissioni comunali possono essere modificati dalle Commissioni provinciali che si chiamano d'appello, ma sostanzialmente esse non sono vincolate più di quanto lo sieno le prime. Ciò a mio giudizio risulta evidentemente o dal tenore degli articoli o dal complesso della legge, non che da tutta la discussione che si è fatta fin qui.

Io, nel senso di chi desidera la legge, non disapproverei che vi sia un mezzo di avere un secondo giudizio, perchè qualche cosa si potrà ottenere, qualche errore si potrà emendare. Ma non è da dissimularsi che le Commissioni provinciali potranno fare non solo poco, ma pochissimo.

Difatti dovendo pronunciare sopra le decisioni delle Commissioni comunali o consorziali nel maggior numero dei casi confermeranno il da loro operato, per la ragione che le Comunali onestamente procedendo, debbono essere meglio informate, perchè più prossime al contribuente di quello che lo possa essere la Commissione provinciale situata al capo luogo di provincia, e composta di cinque individui, anche quando la provincia è composta di un numero maggiore di circondarii, costituenti 5 o 600 mila abitanti, cui riesce perciò difficilissimo di potersi procurare sicure e veritiere nozioni, le quali può più facilmente avere chi sia nel Comune o nel Consorzio.

Nè si dica che davanti alle Commissioni provinciali si potranno dare delle giustificazioni, poichè queste non

ponno riescire che a prove negative che a nulla valgono.

Cosa gioverà di fatti a quel contribuente che verrà a dire; io sono tassato per ricchezza mobile, maggiore della consegnata, ma affermo che la mia consegna contiene tutto, io non ho altro.

Dove avrà una prova per escludere, che non abbia titoli privati, che non abbia cedole del Debito Pubblico al portatore od altro reddito qualsiasi? ha un bel dire io non le ho. La Commissione che ha la facoltà di pronunciare sopra congetture, pronuncia ed il pronunciato non può dimostrarsi ingiusto.

Ciò posto, io che non sono partigiano della legge, respingo l'art. 25, ma per coloro cui piace la legge credo che tale articolo, sebbene di pochissimo vantaggio, è meglio che esista.

L'Inghilterra, che in questa parte si prende a norma, ha anche i suoi giudici d'appello, per l'*income-tax*; non vi è danno e vi è qualche sebben tenue vantaggio che l'appello vi sia, ma è evidente e non si può contestare che le Commissioni, cioè, tanto la comunale quanto la provinciale hanno potere di tassare dietro criteri e congetture, senz'altro ritegno tranne quello della propria coscienza; ma se questo viene superato possono commettere qualunque eccesso e nessuno potrà correggerlo. È dunque possibile lo arbitrio con tutte le dannose sue conseguenze nell'applicazione della legge che discutiamo, come è possibile secondo la legge inglese dell'*income-tax* e per tale ragione è ivi detestata, odiata più di qualunque altra.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Le cose dette ora dall'onorevole Senatore Arnulfo contrastano talmente con quelle che ho avuto l'onore di esporre, nel mio debole concetto, nella seduta di ieri, che non potrei assolutamente rimanere silenzioso.

Credo tuttavia, e non ripeterò le cose che ho detto ieri per non tediarè il Senato, che non vi sarà questo immenso arbitrio, questa capricciosità di giudizio delle Commissioni.

Ieri ho spiegato che cosa si intendessi per *rettificare* e come io non credessi si potesse tanto arbitrariamente errare sul concetto della ricchezza di una persona e passare ad una tassazione capricciosa; ora non dirò che una cosa sola, che per brevità ho ommesso di dire ieri. Qual è la conseguenza della maggior tassazione che farà una Commissione? La conseguenza è di dichiarare il contribuente denunziatore infedele e di assoggettarlo alla multa per avere occultato alcuni elementi della sua ricchezza mobile.

Ora io domando quale sarà quel giudice (perchè la multa dovrà essere aggiudicata dalla autorità giudiziaria), che condannerà ad una multa sulla base di redditi aerei posti dalla Commissione, se non vi saranno elementi della ricchezza mobile occultati? Nessuno al

certo. E questo per me basta, oltre a tutte le altre cose che ho detto ieri, ad escludere l'idea di capricciosa tassazione per gravare di più. Eccettuo il caso della mancata denuncia, nella quale l'arbitrio è indispensabile: sicchè tolto questo caso, riguardo agli altri non può la Commissione aumentare il reddito, e quando aumenterà la tassa, o dichiarerà falsa la denuncia, infedele denunziatore il contribuente, lo farà sovra dati che valgano a fissare il suo giudizio. E questi dati essa li troverà in quella facilità di ricerche che la legge concede, essendo a lei concesso d'avere quelle informazioni, fare quelle investigazioni enumerate nell'articolo 23: e potendo inoltre valersi dei reclami degli altri contribuenti, i quali credendo infedele la denuncia di un Tizio, diranno che Tizio non ha denunziato il tal capitale, la tal partecipazione nella tal società; ma, lo ripeto, è impossibile che la Commissione arbitrariamente lo faccia. Diversamente sarebbe difficile che il Tribunale senza dati certi venisse a pronunciare la multa.

Senatore Arnulfo. Siccome l'onorevole preopinante ha ridotto la discussione ad un argomento che crede decisivo, mi permetterà il Senato che dica due parole per dimostrarne l'insussistenza; nulla aggiungerò a quanto ho detto prima.

L'onorevole Senatore Lauzi chiede: come faranno i Tribunali ad applicare la multa?

Oh! sia tranquillo il mio amico, che i Tribunali non avranno difficoltà da superare al riguardo. Quando da un lato vi sarà la consegna di un cittadino portante il suo reddito a 10 mila e dall'altro la cifra messa dalla Commissione, per esempio, di lire 20 mila, il Tribunale applicherà la multa inevitabilmente, senz'altro indagini ed incumbenti, perchè i giudici che devono accertare le cifre non sono i Tribunali, ma le Commissioni tassatrici, e quando queste hanno determinato, i Tribunali non hanno più niente da fare tranne il confronto delle due cifre per dedurne l'infedeltà della consegna.

Senatore Farina. Per quanto apprezzi le osservazioni dell'onorevole preopinante, io non le posso ammettere in tale estensione da precludere l'adito a chi richiede i motivi da poterli avere.

Sta benissimo, che molte volte questi non saranno che semplici presunzioni, ma vi sono pure casi in cui possono essere basate su fatti, come appunto sarebbero le denunce di una determinata ricchezza fatta da terzi.

Ora se, per esempio, viene uno e mi dice: So che il tale ha un credito verso il tale, e questo risulta dall'ipoteca; il tassato potrà domani presentare la quietanza per dimostrare che questo credito non esiste, nonostante che alle ipoteche non sia stato ancora radiato; non sarà questo un motivo di giustificazione per lui?

Dunque si deve dare la facoltà possibile a quest'uomo di giustificare che non ha il credito che gli venne at-

tribuito. Questo non sarà sempre sufficiente, ma la legge avrà fatto almeno tutto quello che era possibile per mettere in grado il tassato di giustificare che non possiede quel credito.

Io convergo pienamente che in molti casi questa giustificazione non si potrà dare, ma siccome in molti altri si potrà fornire, così dico che nella legge o nel regolamento, perchè mi contento anche che questo si faccia nel regolamento, s'inserisca una dichiarazione, colla quale si dica che, in caso che il tassato desideri conoscere i motivi, la Commissione sia obbligata a darli. La Commissione, se avrà dei fatti positivi li indicherà, se non ne avrà risponderà: il mio criterio coscienzioso è che voi possedete di più; ed allora il tassato, se non potrà giustificare di non possedere, pagherà. Ma come già dissi, vi sono dei casi nei quali potrà giustificare che non possiede quanto gli viene attribuito, allora la legge deve provvedere in proposito.

Presidente. Metterò ai voti l'emendamento del signor Senatore Pareto consistente nell'aggiungere: *con decisione motivata*, dopo le parole: *contro le somme di reddito deliberate*.

Senatore Martinengo. Io proporrei di aggiungere: *dietro richiesta*.

Presidente. Abbia la bontà di formulare il suo emendamento e di mandarlo al banco della Presidenza.

Senatore Martinengo. Il motivo per cui propongo il mio emendamento, si è per non obbligare la Commissione a dare in tutti i casi le sue sentenze motivate, ed a tale scopo parmi possa bastare di dire: *dietro richiesta*, ecc.

Ministro delle Finanze. Dirò due parole sole su questa materia.

Per verità io credo che le caservazioni testè udite avrebbero trovato il proprio luogo nell'articolo 24, il quale determina in qual modo la Commissione deve fare il suo giudizio, ma non già all'articolo 25, nel quale non si tratta che dell'appello dal giudizio della Commissione.

Non di meno, poichè la questione venne qui posta, dirò tre cose molto semplici.

La prima è, che non si può assolutamente ammettere che le Commissioni procedano senza dati, senza indizi, senza argomenti per modificare le portate e le denunzie che il contribuente abbia fatte.

In secondo luogo, che il precisare il metodo pratico da seguirsi, affinchè l'appello abbia luogo efficacemente, mi sembra spettare al regolamento. Ma è materia che vuol essere studiata con attenzione, nè io intendo ora di prendere impegni formali.

Potrei bene citare i metodi che proponeva il Consiglio di Stato in Toscana, quando, invece della tassa di famiglia, proponeva appunto di imporre una tassa sulla rendita molto analoga alla presente; non lo faccio perchè quest'esposizione mi porterebbe troppo in lungo.

Finalmente dirò che il pretendere che ogni giudizio

ed ogni apprezzamento delle Commissioni debba sempre essere accompagnato dalla esposizione dei motivi, vuoi in modo assoluto o ad ogni richiesta del contribuente tassato, equivarrebbe, per mio avviso, a rendere frustanea tutta quanta l'opera loro, a renderla assolutamente impossibile.

Per conseguenza io respingo recisamente l'emendamento dell'onorevole Senatore Pareto qualunque siano i correttivi che si vogliono porre con altri sotto emendamenti.

Presidente. Interrogo il Senato per vedere se è appoggiato il sotto-emendamento del Senatore Martinengo consistente nel far precedere alle parole *con decisione motivata* la frase *dietro richiesta*.

Chi lo appoggia, è pregato di alzarsi.

(Appoggiato.)

Interrogo il Senatore Pareto se abbia difficoltà che si uniscano insieme i due emendamenti.

Senatore Pareto. Crederei che sarebbe meglio votarli separatamente.

Presidente. Allora pongo ai voti il sotto-emendamento del Senatore Martinengo.

Chi lo approva, si alzi.

(Non è approvato.)

*Pongo ora ai voti l'emendamento del Senatore Pareto.

Chi lo approva, si alzi

(Non è approvato.)

Ora verrebbe il turno dell'aggiunta proposta dal Senatore Plezza; la rileggo per vedere se è appoggiata.

(V. Sopra.)

Chi l'appoggia...

Senatore Plezza (*interrompendo*). Domando la parola. Mi pare che essendo passato assai tempo dacchè è stata proposta, ed avendo solo dette due parole allora per svolgerla, sarebbe conveniente che la rischiarassi di nuovo.

Presidente. L'ha mandata ieri sera al banco della Presidenza.

Senatore Plezza. Ma si sono intercalate altre discussioni e....

Presidente. Intende svolgerla adesso?

Senatore Plezza. Desideravo svilupparla.

Presidente. Ha la parola per sviluppare la sua aggiunta; dopo interrogherò il Senato se l'appoggia.

Senatore Plezza. Io diceva ieri che nel progetto di legge che si discute si è avuto cura di dare i mezzi ai contribuenti per far correggere i gravami che potessero essere incorsi nell'operato delle Commissioni comunali nel riparto del contingente comunale; dicevo che questi gravami non possono essere che piccoli, perchè la Commissione comunale è composta di individui residenti nel comune i quali conoscono approssimativamente lo stato delle diverse famiglie, e non possono incorrere perciò che in piccoli errori.

Dove è più facile che errori succedano, ed errori

talvolta molto gravi ed irreparabili, si è nel distribuire il contingente provinciale ai diversi comuni o consorzi, e per riparare a questi errori io non veggio mezzo alcuno nella legge.

All'art. 2 si dice....

Ministro delle Finanze. Veda l'art. 4.

Senatore Scialoja, Relatore. In quest'articolo troverà precisamente quanto desidera.

Presidente. Darò io stesso lettura dell'art. 4 concepito in questi termini:

« I Consigli dei comuni compresi o non in consorzio, nella prima loro Sessione successiva al riparto possono portare sì uniti che separati i loro ricorsi contro l'operato del Consiglio provinciale o del Prefetto, al Ministro il quale, dopo avuto il parere del Consiglio di Stato, decide. I reclami dei Consigli comunali non suspendono l'esecuzione, ma danno luogo a rettificare le somme dei contingenti comunali e consorziali e ad operare i relativi conguagli o compensi. »

Senatore Plezza. Io dico che questo solo rimedio non basta perchè non suspende l'esecuzione.

Prima di tutto mi pare che sarebbe molto più ragionevole che si facesse ai comuni e consorzi conoscere l'operato dell'agente finanziario prima della decisione del Consiglio provinciale, e l'operato del Consiglio provinciale prima della decisione del Prefetto, perchè in questo modo si eviterebbe il non piccolo disturbo di far ricorrere i comuni direttamente al Ministro, cosa assai incomoda e difficile, massime ora che lo Stato è grande e che sonvi comuni lontani le centinaia di miglia dalla capitale: ma, ripeto, ciò neppure basta, perchè nel riparto del contingente provinciale possono occorrere errori tali che sia affatto rovinoso il far pagare il contingente anche col diritto di rimborso e che rendono iniquissima ed ineseguibile la legge.

Tutti sanno che sonvi piccolissimi e poverissimi comuni, massime nelle montagne, in cui esistono una e talvolta parecchie manifatture, come filande, filatoi, fabbriche di stoffe in lana o seta, o manifatture di ferro, le quali sono precisamente in quei comuni solamente per approfittare o della forza motrice (caduta di un'acqua) o di qualche altro vantaggio locale, e che tolte quelle manifatture il comune è poverissimo e di pochi abitanti. Ciò posto l'agente finanziario, che sarà probabilmente persona estranea alla provincia, non può a meno di valutare l'esistenza di queste manifatture, e di tenerle come un gran segno di ricchezza mobile, e di assegnare conseguentemente al piccolo comune un gran contingente d'imposta sulla ricchezza mobile.

Può poi darsi il caso che nel Consiglio provinciale non vi sia in quella seduta, in cui si discuterà l'operato dell'agente finanziario ed il contingente attribuito a quel Comune, alcuna persona che lo di lui condizioni speciali conosca, ed intanto l'operato dell'agente finanziario passa in giudicato e si debbe eseguire, e si deve pagare senza rimedio il riparto al Comune asse-

gnato, salvo poi il ricorso al Ministro acciò provvegga, sentito il Consiglio di Stato, alla restituzione dell'indebitamente pagato.

Ora cosa succederà se una o più di quelle manifatture si trovassero in cattive acque, senza che per la buona condotta del direttore fosse questo cattivo loro stato pubblicamente conosciuto?

Succederà che quando la Commissione comunale vorrà loro assegnare quella parte di tributo sul reddito della ricchezza mobile che l'agente finanziario ed il Consiglio provinciale loro hanno assegnato, credendole prospere e ricche, succederà, dico, che si conoscerà che esse sono in cattive acque, che hanno più debiti che crediti, e che solo colla buona condotta del direttore continuano a lavorare per tolleranza dei creditori e nella speranza che vengano tempi più favorevoli; dunque i padroni di quelle manifatture saranno esenti dal pagare l'imposta, e chi la pagherà questa imposta? Tolle quelle manifatture dal novero dei contribuenti, non rimangono in quel Comune che il sindaco, il parroco e l'oste che possedano ricchezza mobile, ma ad essi si potrebbe prendere tutto, patrimonio e mobile e stabile che non sarà sufficiente a pagare il contingente comunale.

Questi sono gli inconvenienti che possono avvenire se non si dà, come ai contribuenti contro il riparto della Commissione comunale, così ai Comuni ed ai consorzi il mezzo di reclamare subito per far correggere gli errori dell'agente finanziario, del Consiglio provinciale e del Prefetto.

Per non turbare l'economia degli articoli già votati, non ho proposto che si faccia sulle ragioni esposte dal Comune o dal consorzio un dibattimento od un giudizio, ma solo che siano sentiti. Quando il Consiglio provinciale, quando il Prefetto non valuteranno le ragioni che loro saranno state esposte, allora avrà luogo l'art. 4 dell'appello al Ministro, esecutorio senza gravi inconvenienti, perchè sicuramente se il Consiglio provinciale non ha tenuto conto delle ragioni esposte, se il Prefetto non ne ha del pari tenuto conto, è assai probabile che quel Comune non abbia ragioni forti, o per lo meno è impossibile che ne possano derivare danni gravissimi.

Per ciò ho proposto quest'aggiunta, la quale non ho difficoltà che si metta nella legge o come aggiunta a quest'articolo, oppure come articolo separato.

Senatore Pinelli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pineilli. Mi permetto di far presente una osservazione, la quale desidererei potesse persuadere l'onorevole mio collega ed amico Senatore Plezza, che la votazione che si chiede non può più avere luogo. Uno dei due: o questi reclami che egli stima necessari siano presentati in tempo da prevenire la decisione, sono di tal natura da poter suspendere l'esecuzione del riparto ed allora urterebbero coll'ultima parte dell'articolo già votato, dov'è detto: « I reclami dei Consigli

comunali non sospendono l'esecuzione, ecc., ecc.; » od è semplicemente un modo di far pervenire con maggior pienezza di effetto i reclami dei quali si tratta, e allora mi pare che nell'articolo 7 vi sia già implicitamente quanto basta, per poter autorizzare ogni dimostrazione che possa farsi in appoggio.

Quindi io credo che se si limita puramente ad un reclamo, cioè per far luogo a restituzione, questo è già compreso nell'articolo; quando poi dovesse avere un maggior effetto, l'articolo già votato resisterebbe a questa proposta e però si incorrerebbe nella questione pregiudiziale.

Senatore **Pleza**. È di proposito che io non ho proposto che si debba fare una specie di causa o avanti al Prefetto od avanti al Consiglio provinciale, ma solamente che i Comuni, che i consorzi abbiano il mezzo di far sentire le loro ragioni, al che basta che l'operato dell'agente finanziario che ha formato il progetto sia pubblicato nel Comune e che decorra un tempo sufficiente, perchè i Comuni stessi possano far arrivare le loro ragioni ai Consigli provinciali. Ho detto così appunto per non turbare l'ordine della legge negli articoli già votati, ma mi pare che il voler mantenere che il Consiglio provinciale possa riformare l'operato dell'agente finanziario senza che il Comune sappia l'operato del medesimo ed arrivi in tempo a far sentire le sue ragioni al Consiglio provinciale, e il volere che il Prefetto decida senza sentire le ragioni del Comune, mi pare, ripeto, che, nel riparto del contingente provinciale possa dar luogo ad inconvenienti assai più gravi che nel riparto del contingente comunale.

Credo che nulla osti al mio proposito ciò che è sancito negli articoli precedenti dove si tratta del giudizio definitivo sopra i reclami.

Presidente. Metto ai voti l'emendamento del Senatore Pleza.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'art. 25 come sta nel progetto ministeriale, atteso che la Commissione ha acconsentito a togliere le parole « e di valor locativo » proposte come emendamento.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Credo che naturalmente la Commissione abbandona anche nel successivo articolo 26 l'introduzione delle parole « e di valor locativo. »

Senatore **Scialoja**, *Relatore*. Le abbandona anche in questo articolo.

Presidente. Dunque leggo il testo del progetto ministeriale.

« Art. 26. La mancanza di appello nel termine di giorni venti e il giudizio della Commissione provinciale sugli appelli prodottisi, renderanno definitive le somme di reddito imponibile, che in conseguenza saranno comunicate alla Commissione comunale o consorziale. »

Pongo ai voti quest'articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 27. Saranno per altro riservate le modificazioni seguenti in favore dei redditi imponibili che non toccano le lire 500. »

La parola è al Senatore Di Revel.

Senatore **Di Revel**. Ho chiesto la parola su questo articolo, avvertendo il Senato che mi è forza, per poter discorrere sul medesimo, di ricorrere anche ai due successivi, cioè 28 e 29.

Ieri, quando per dare al Senato un'idea del modo con cui questa legge veniva in pratica adoperata, proposi la liquidazione da farsi di una pensione di 800 lire, io dissi che facendo la riduzione portata dalla legge ai 5/8, la medesima si ridurrebbe a 500 lire. Che però quantunque ridotta a 500 lire, applicandosi la tassa portata dalla legge, che io supposi proporzionale e che potesse quindi arrivare al 4 per cento, aggiungendo alla tassa i centesimi addizionali, quali infatti risultano ora per la città di Torino, ne veniva la conseguenza che questo funzionario che ora non paga che 11 lire d'imposta, verrebbe a pagarne più di 34.

L'onorevole signor Ministro delle Finanze contrastò questa mia dichiarazione, dicendo che io ragionava su dati ipotetici, e che non avevo badato che la legge accorda un favore alle pensioni di 500 lire.

Il signor Ministro ha ragione, ed io ho altresì ragione; chi ha torto sono quegli uomini che durante tre anni hanno lavorato intorno a questa legge; poichè all'articolo 27 leggo:

« Saranno per altro riservate le modificazioni seguenti in favore dei redditi imponibili che non toccano le lire 500. »

Dunque se i redditi non toccano le lire 500, sono compresi, ma non così quelli che toccano le lire 500; poichè l'articolo 29 dice:

« La differenza tra l'imposta che i redditi imponibili dalle lire 250 alle lire 500, avrebbero pagato secondo la quota normale e l'imposta ad essi applicata, giusta il precedente articolo, viene distribuita sui redditi superiori alle lire 500 »; dimodochè l'articolo 27 indica i redditi inferiori alle lire 500, l'articolo 29 accenna ai redditi superiori alle lire 500.

Quindi bisognerebbe sospendere la discussione dell'articolo 27, poichè, o si vuole che i redditi di lire 500 godano del favore concesso fra le lire 250 e le lire 500, o si vuole che siano esclusi; insomma, bisogna determinare se le lire 500 siano il punto di partenza o quello d'inclusione.

Comunque, vede il Senato che io non aveva torto quando diceva che i redditi di 500 lire sono esclusi dal favore, ed il signor Ministro non aveva torto riferendosi egli ad un altro articolo; è evidente dunque la contraddizione fra i due articoli.

Del resto, poichè ho detto che non si poteva discor-

rere dell'articolo 27, senza occuparsi dei successivi; io domanderò che cosa significa l'art. 28 quando dice:

« Ogni individuo che abbia un reddito complessivo di qualsiasi origine inferiore a lire 250 annue imponibili, e che non sia compreso nelle eccezioni dell'art. 7, sarà tassato in ragione di lire 2. »

Io domando, cioè, che cosa è questa *qualsiasi origine*?

Noi finora abbiamo parlato di un reddito dipendente dalla ricchezza mobile, ma quando diciamo *reddito complessivo di qualsiasi origine*, io dubito assai che cercando un reddito di qualsiasi origine, noi non abbiamo a considerare anche quello territoriale o di altra natura; insomma tutti quelli che non sono della ricchezza mobile.

Sono quindi di necessità costretto a far presente ciò, perchè se non altro voglio dimostrare una volta di più che l'opposizione che io faccio a questa legge non è solo per il principio che contiene, ma ancora per le sue disposizioni.

Io domando se i miei colleghi si siano fatto un concetto chiaro di quanto si voglia dire coll'art. 28.

Confesso che la mia intelligenza è stata un poco al di sotto di quanto io stesso credevo, perchè precisamente non capisco alcune di queste disposizioni.

Io leggo nell'art. 28:

« Ogni individuo che abbia un reddito complessivo di qualsiasi origine inferiore a lire 250 annue imponibili e che non sia compreso nelle eccezioni dell'art. 7, sarà tassato in ragione di lire 2. »

» Questa tassa sarà ridotta della metà ogni qualvolta, fatta questa detrazione, il riparto per quotità risultasse inferiore del 4 per cento. »

Questo capisco perfettamente.

« L'ammontare di questa imposizione fissa verrà detratto dal contingente comunale o consorziale, e il residuo sarà distribuito per quotità su tutti i redditi imponibili superiori alle lire 250. »

Anche qui parmi di capire.

« Nondimeno la quotità normale non sarà applicata ai contribuenti che abbiano un reddito complessivo imponibile fra le 250 e le 500 lire. Questi saranno invece tassati secondo una scala crescente di lire in lire di tassa, per regolare progressione, in modo che partendo dall'imposta fissa attribuita al reddito imponibile minore di 250 lire, giunga alla somma che secondo la quotità normale sarebbe dovuta sul reddito di 500 lire. »

Ma qui domando che cosa significhi questa scala crescente di lire in lire per regolare proporzione. Io lo dico schietto, non ho potuto capirlo. Sarà difetto d'intelligenza, altri potrà chiarirmi, ed io accetterò volentieri che mi si faccia la luce, ch'io con tutti i miei sforzi non mi potei fare.

Senatore Scialoja, *Relatore*. Darò prima di tutto la spiegazione che ha chiesto il signor conte Di Revel, e che se avesse avuto la compiacenza di chiedere...

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Senatore Scialoja, *Relatore*... di chiedere alla Commissione di Finanze, altri gli avrebbe data, assai meglio che non farò io in pubblico dinanzi al Senato.

Ecco il piano delle operazioni di cui parla l'art. 28: una volta che si è fatto la somma di tutti i redditi accertati nel Comune o nel Consorzio, si divide il contingente locale per questa somma dei redditi,

Il quoziente rappresenterà il tanto per cento che spetterebbe sui redditi di tutto il Comune o Consorzio. Se questo tanto per cento è il 4 o più del 4, si fa una seconda operazione; vale quanto dire si sceverano fra tutti i redditi accertati quelli inferiori a lire 250, e si assegna a ciascuno di essi la quota fissa di due lire di tassa. Se quel tanto per cento è minore del 4 per cento, si fa questa medesima operazione, ma a ciascuno di quei redditi si assegna una lira sola di tassa. La somma di questa quota fissa si sottrae quindi dal contingente comunale e consorziale; e fatta questa sottrazione, comincia una seconda operazione a questo modo.

Il residuo del contingente si divide per la somma dei redditi superiori a 250 lire, e si ottiene un quoziente che rappresenta il tanto per cento che sarebbe dovuto per tassa di ciascuno di cotesti redditi.

Si sceverano poi tutti quelli che arrivano sino a 500 lire... (Il Senatore Di Revel fa qualche cenno col capo) di qui a poco spiegherò il resto che desidera sapere il signor conte Di Revel; e si moltiplica per 500 il quoziente di cui ho testè parlato, quello che rappresenta il tanto per cento normale dovuto dai redditi del Comune superiori a 250 lire.

Suppongo questo quoziente uguale a 5, vale quanto dire che la tassa in un certo Comune si ragguagli al 5 0/0 sui redditi maggiori di 250 lire. Su 500 lire in questa ipotesi spetterebbe una tassa di 25 lire. Ebbene, da queste 25 lire si sottraggono due lire che sono la quota fissa sulle prime 250 lire. Restano 23 lire. Le quali saranno divise in parti uguali sulle 250 lire che sono la differenza tra le prime tassate con due lire fisse e le 500 che nella nostra ipotesi sono tassate al 5 0/0, vale quanto dire che ciascuna lira di rendita tra le 250 e 500 avrà, in questa ipotesi, 23/250 di lire di tassa. cioè ogni dieci lire di più delle prime 250 pagheranno una frazione di tassa uguale a 23/25 di lire.

Per conseguenza supponete che si tratti di un reddito di lire 350; il tassatore in un caso simile a quello da me posto ad esempio, ragionerà così: 250 di queste 350 lire sono sottoposte alla tassa di lire due; 100 sono sottoposte ad una tassa di 10 volte ventitrè venticinquesimi di lire, cioè di lire 9 20. Dunque le 350 lire pagheranno lire 11 20 invece di pagare lire 17 50; cioè pagano lire 6 30 di meno, di quanto dovrebbero pagare in ragione del 5 per cento, ch'è la tassa normale.

Trova poi un altro reddito di 450 lire, sottrae, come ha fatto pel precedente, le prime lire 250, ed assegna loro le lire 2 fisse. Restano 200 lire di quella

rendita che deve pagare 23,25 di lira per ogni 10, ossia lire 9 20 per ogni 100. Esse pagheranno lire 18 40, e le intere 450 saranno perciò tassate per lire 20 40, invece di lire 22 50, che sarebbe la tassa normale alla ragione del 5 per cento. Vale a dire che pagheranno lire 2 10 di meno.

A tal modo, siccome scorgesi, la tassa verrà crescendo con una gradazione continua sino a che arriva alla quota normale del 5 per cento sull'entrata di 500 lire.

Ma perchè seguire questo metodo piuttosto che un altro più semplice?

La vostra Commissione ha fatto a se medesima questa interrogazione, e veramente sarebbe stata grave sua colpa se in questo, che è uno dei punti principali della distribuzione dell'imposta, fosse andata così alla cieca da non rendersi conto dell'intelligenza di quest'articolo.

Essa dunque ha notato che sebbene l'operazione prescritta dall'art. 28 fosse alquanto complicata, pure entrano per compierla le semplici regole dell'aritmetica, nè per essa si accrescono per nulla le difficoltà dell'accertamento delle entrate; mentre che dall'altro canto ha avvisato che il metodo di distribuzione, come è prescritto nell'articolo in disamina, giova ad eliminare uno degli inconvenienti pratici che questa specie di tassa incontra nella sua applicazione, quando si ammettono esenzioni, ovvero trattamenti di favore per somme di redditi inferiori ad una certa misura.

Difatti immaginate che si dicesse: i contribuenti che hanno meno di 500 lire pagano la tassa ad una ragione inferiore, poniamo alla ragione del 2 per cento quando gli altri che hanno più di 500 lire la pagheranno alla ragione del 4; avverrebbe che quelli che hanno un reddito di poco più di 500 lire si sforzerebbero ad abbassarlo alla cifra inferiore per pagare una quota notevolmente minore di tassa.

Ma secondo il metodo ideato nel disegno di legge, tra le lire 250 e le lire 500 di entrata vi è una continua gradazione di tassa, sicchè colui che ha, p. es., lire 550 di reddito non guadagnerà molto, se riesce ad abbassarlo a 500 od a meno di 500; non ostante che dalle 250 sino alle 500 esclusivamente siavi un trattamento di favore.

La vostra Commissione credè per questa ragione che fosse conveniente accettare l'articolo 28 come ci era proposto.

Quanto poi alla contraddizione che il signor conte Di Revel notava tra l'art. 27 e 29, gli dirò che a me pare invece che questi due articoli stieno bene insieme.

Potrebbero essere modificati se si vuole; ma modificandoli si muterebbe la sostanza delle loro disposizioni.

Spiegando l'art. 28, ho detto che dopo aver compiuta la prima operazione, il tassatore fisserà il tanto per cento normale, e quindi la tassa normale dovuta da lire 500 di reddito.

Ho pur detto come da lire 250 sino a lire 500 di entrata, vi sarà una tassa crescente da due lire sino alla quota normale, ma che non arriverà a questa quota normale, se non quando perverrà alle 500 lire di reddito.

Dunque la tassa sino alle 250 lire di reddito è fissa: dalle 250 alla cifra che sta per toccare le 500 lire di entrata, è graduata; ma rimane inferiore alla normale. Sulle 500 lire, diventa una quota normale.

Ciò posto, è chiaro, che l'art. 27 parlando di tassa di favore, non poteva comprendervi le 500 lire di entrata.

Ma questa tassa di favore sulle entrate inferiori a 500 lire, essendo minore della tassa normale, l'art. 29 prescrive, che la differenza si distribuisca sui redditi superiori alle 500 lire.

A tal modo i redditi inferiori alle 500 lire pagheranno meno della tassa normale; quelli di 500 lire pagheranno la sola tassa normale, e quelli maggiori di 500 lire pagheranno più della tassa normale.

Secondo questa gradazione, gli articoli 27, 28 e 29 sono perfettamente d'accordo tra loro.

Senatore **Di Revel**. L'appunto testè fatto dall'onorevole Relatore della Commissione, che io non abbia comunicato alla Commissione, che ne avrebbe fatto tesoro, i miei dubbii, già lo ribattei altra volta, quando dovetti dichiarare che siccome mi trovai solo nella Commissione ad oppugnare il principio della legge, così non aveva creduto di entrare a discutere il merito della medesima, ed ho stimato meglio dichiarare in faccia al Parlamento le mende che ho in essa incontrate: del resto il signor Relatore può dire se di altre mende io abbia fatto cenno nel seno della Commissione; non ho voluto farlo, perchè bramavo che apparisse e sapesse il paese che questa legge è piena di difetti, anche lasciato stare il principio che avverso.

Ma ritornando alla questione dichiaro che quando avrò letto nel resoconto della Camera, le parole che sono state or ora pronunziate dal signor Relatore, e che le avrò meditate, forse giungerò a farmi un concetto un po' chiaro che ora non ho.

Ciò che parmi indubitato si è che nei periodi di questi articoli si cela una contraddizione; relativamente al primo dirò: od esso è compreso nella scala dei redditi che possono godere del favore ivi accennato, che a prima vista io non arrivo a comprendere, o 500 lire sono il limite massimo per il quale si fa la tassazione, o la somma di lire 500 è compresa, o non lo è. Se lo è, la locuzione dell'art. 27 è falsa, perchè dice che non toccano le lire 500; dunque o l'uno o l'altro: o le 500 lire sono, o non sono comprese, e se non sono comprese in quella scala di favore, nè in quella superiore, vuol dire che saranno esenti.

Senatore **Scalaja**, Relatore. Mi spiegherò insistendo sempre sull'esempio medesimo che ho già prodotto. Supponete un comune in cui, fatta la prima e la seconda

operazione, da me già esposte, siasi trovato il 5 0/0 per la tassa normale.

Il tassatore passando alla terza operazione (prego l'onorevole Senatore Di Revel a compiacersi di prestare attenzione a queste parole).

Senatore **Di Revel**. L'accerto della migliore volontà per poterla capire.

Senatore **Scialoja**, *Relatore*. Passando dunque alla terza operazione, assegna il 5 0/0 ad un reddito normale di lire 500, ed ha la quota di 25 lire di tassa. È chiaro che questa quota di 25 lire non si può dire inferiore alla tassa normale, non si può dire quota di favore, e perciò l'art. 27 non poteva comprenderla.

Al disotto delle 500 lire di entrata, cominciano le quote di favore a scalare sino a che si arriva alla quota tassa di 2 lire. Queste quote di favore sono uguali a 2 lire, più un tanto per lira dalle 250 in poi, sino a che si risale alle 25 lire, che sono la quota normale.

Ma siccome fra le 250 e le 500 lire non v'è la tassa normale, ma una tassa un poco inferiore, così è anche chiaro che rimane un sopravanzo di tassa, il quale potrebbe essere accresciuto, così alla quota di tassa normale assegnata alle 500 lire di reddito, come alle quote di tassa normale spettanti a redditi maggiori. Ma invece il disegno di legge ha creduto che non vi debba essere un salto dal trattamento di favore all'accrescimento della tassa al di là della misura normale.

E perciò l'articolo 28 conserva la quota normale sui redditi di lire 500, e l'art. 29 prescrive che sia accresciuto alle quote di tassa sui redditi maggiori delle 500 lire, quel tanto che si è distribuito di meno sui redditi inferiori alle lire 500 di cui parla l'art. 27.

Ecco la significazione del disposto di questi tre articoli.

Ministro delle Finanze. Sebbene la cosa sia stata ridotta dall'onorevole Relatore in termini che renderebbero superflue ulteriori osservazioni, nondimeno a chiarirla maggiormente mi sia lecito di dare un esempio.

Piglio una tassa alta, del 5, 40 per 0/0; poco male è questo, perchè quella non serve ad altro che a fissare i termini di un calcolo ipotetico.

Noi abbiamo fino alle 250 lire una tassa fissa di 2 lire; se da questo punto cominciasse la proporzione per quantità sul totale che cosa ne avverrebbe? Avverrebbe che noi avremmo, se non mi inganno, 13,50 lire di tassa per colui che avesse 250 lire di reddito; mentre chi avesse un reddito di 249 lire, cioè di una sola lira di meno, pagherebbe, come sopra ho detto 2 lire soltanto.

Ma questa enorme differenza di tassa fra due redditi così vicini sarebbe assurda. Perciò il progetto di legge per ovviare a questo inconveniente ha voluto trovare una proporzione graduata sui redditi superiori a 250, la quale sale sino a 500, punto in cui raggiunge

la quota normale. Ma appena passata la cifra di lire 500, poichè pei redditi superiori viene ripartito il totale delle deduzioni fatte alla tangente normale dei redditi inferiori, la proposta quota di lire 5, 40 per 0/0 si ragguaglierà a un saggio alquanto superiore.

Nella mia ipotesi un reddito di 500 lire avrebbe, secondo la normale a lire 5, 40, una tassa di 27 lire. Fino a lire 250 essa era di 2 lire, a 500 diventa di lire 27. Che differenza c'è fra 2 e 27? Ci sono 25 lire. Dividiamo 250 lire di reddito imponibile per 25 abbiamo 10 lire: ogni 10 lire d'aumento di reddito imponibile crescerà una lira d'imposta, ed ecco come noi arriviamo a 500 lire, e 27 d'imposta.

Se dividiamo per 250, avremo una lira; e ad ogni lira d'aumento nel reddito avremo un aumento di 10 centesimi sull'imposta e avremo lo stesso risultato.

A me sembra che l'operazione se a prima giunta può parere assai complicata, in realtà non la sia.

Parmi poi che non possa sorgere ragione al dubbio sulla convenienza d'un temperamento pel quale da una tassa fissa di 2 lire sul reddito di lire 250 non si salti immediatamente ad una proporzionalità di tassa che a 251 lire può essere di 7, 8 e più lire, ma vi sia invece una progressione nella tassa che si divide proporzionalmente in tanti gradi quante lire esistono fra il reddito soggetto alla tassa fissa di lire 2 e quello di lire 500, sul quale cadrà la tassa normale.

Io non so se abbia saputo spiegarmi chiaro, almeno nella mia mente questa chiarezza esiste, e non veggio su questo punto alcuna difficoltà nell'applicazione della legge.

Senatore **Di Revel**. Il regolamento osta che io parli per la terza volta, ma io reputerei indispensabile di aggiungere ancora qualche osservazione.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Senatore **Duchoqué** Domando la parola.

Presidente. Prima avrà la parola il Senatore **Farina** poi l'avrà il Senatore **Duchoqué**.

Senatore **Farina**. Per parte mia confesso che essendo stato ben bene attento alle spiegazioni del signor Ministro ed a quelle del Relatore, mi è parso che fossero discretamente chiare e le une e le altre. Però mi è parso altresì che non andassero d'accordo tra di loro; per cui dubito che tutti e due non abbiano inteso la cosa nello stesso modo.

Infatti l'uno parla di una tassa di 10 lire per arrivare a 500 lire, l'altro di una di 25 lire.

Ecco perchè temo di non aver capito niente, per cui aspetterò anch'io di studiare dopo che avrò lette nel resoconto ufficiale le spiegazioni stampate dell'uno e dell'altro.

Ma se questa è una cosa così facile e così semplice che ben pochi, credo (almeno giudico dal mio piccolo intendimento), l'hanno compresa anche dopo le chiarissime ed evidenti spiegazioni del signor Relatore e del signor Ministro, e dico chiarissime ed evidenti per-

chè tali paiono ad essi, ed anche a me parve che vi fosse molta chiarezza, benchè vi abbia trovato una contraddizione e sia costretto a dire che capisco che non ho capito niente. (*ilarità.*)

Figuriamoci che avverrà quando questo bel famoso calcolo cadrà davanti a poveri tassatori di campagna che molte volte hanno bisogno di quattro candele per leggere nella stampa in cui le parole sono grosse come un globo? (*Nuova ilarità.*) Io credo che saranno molto imbarazzati.

Per conseguenza, posto che c'è tutta questa complicazione, sarà molto bene che il Ministero provveda a mettere una cattedra per spiegare ben bene la legge, poi a provvedersi ben bene di computisti che assistano le povere Commissioni, se no saranno nell'imbroglione il più deplorabile, e da tutto questo ne verrà che malgrado la perfezione della legge si andrà incontro a reclami; e mi sia lecito di dire, che temo, i reclami saranno molto fondati perchè succederanno grandi pasticci..... (*rumori*), non saprei come servirmi d'altra espressione.

Credo poi che alle osservazioni del Senatore Di Revel che, se non erro, si compendiano in questo, che le lire 500 non erano comprese nè nel termine del più, nè nel termine del meno, si potrà ovviare secondo le spiegazioni date dal signor Ministro, aggiungendo una parola infine dell'articolo 29 che dichiara che queste lire 500, questo termine od è escluso od è compreso nella diminuzione che si vuol fare.

Senatore **Duchoqué**. Domando di parlare.

Senatore **Paleocapa**. Domando la parola.

Presidente. La parola è prima al Senatore **Duchoqué** poi al Senatore **Paleocapa**.

Senatore **Duchoqué**. Si crede di trovare difettosi i termini dei tre articoli, ma a me pare che se non si vuol mutare la sostanza di essi, non sia che dire sulla loro forma.

Farò una osservazione, la quale sta in conferma di quanto risulta dai calcoli presentati dagli onorevoli Senatore Scialoja e Ministro delle Finanze: nei quali calcoli non è contraddizione, ma solo quella necessaria differenza che deriva dalla diversità delle ipotesi dalle quali si sono parliti.

L'osservazione che io volevo fare è questa: mi pare che gli oppositori nella espressione dei tre articoli non veggano che due combinazioni, alle quali non corrispondendo i termini delle disposizioni relative, trovano perciò in essi o un urto o un difetto.

Ma la verità è che le combinazioni intorno alle quali si discorre non sono due sole, ma sono tre.

1. La combinazione dei redditi inferiori alle lire 500, ai quali si dà un trattamento di favore;

2. La combinazione dei redditi di lire 500 e per questi si lascia il trattamento normale o più veramente il trattamento che sarebbe stato normale, se non si

fosse fatto alla prima combinazione un trattamento di favore.

3. La combinazione dei redditi superiori alle lire 500 ed a questi si dà un trattamento di maggior carico tanto quanto corrisponde a quello di minor carico che si è fatto per i redditi inferiori alle lire 500.

Non so se questa semplice spiegazione basterà, come vorrei sperare, a togliere gli oppositori da un equivoco in cui mi sembrano incorsi.

Presidente. La parola è al Senatore **Paleocapa**.

Senatore **Paleocapa**. Io veramente non volevo dare altra spiegazione, in termini però alquanto diversi da quella che ha dato l'onorevole Senatore **Duchoqué**, volevo dire cioè che in sostanza alle lire 250 si impone una quota fissa di L. 2; dalle 250 alle 500 si va gradualmente aumentando di lira in lira, finchè si arriva appunto alla rendita delle L. 500, per la quale si conserva la quota normale d'imposta come la graduazione non fosse fatta. Sotto le L. 500 sino alle 250 vi è dunque tutta quella serie di rendite che hanno pagato alquanto meno della quota normale.

Siccome però vuoi esigere integralmente il prodotto della imposta normale, così si porta a carico di quelli che hanno rendita maggiore delle L. 500 quanto hanno pagato di meno quelli che hanno rendita minore, senza caricare quelli che hanno 500 lire di rendita ai quali si vuol conservare, come ho detto, la quota normale.

In sostanza la rendita delle 500 lire è il limite delle diminuzioni che cominciano sopra le 250, e come limite appunto è compresa in questa prima serie. Al disopra delle 500 vi è aumento nella quota d'imposta e quindi non vi è compresa la rendita stessa delle 500 lire perchè a questa, lo ripeto, si vuol conservare la quota normale.

Senatore **Di Revel**. Io non so se a fronte del Regolamento possa domandare la parola per la terza volta; però se il Senato lo permette direi che....

Voci varie. Parli, parli.

Senatore **Di Revel**. Mi pare che valga la pena di capirci, perchè bisogna anche pensare che non solo dobbiamo comprendere noi queste disposizioni, ma ch'è uopo altresì che ci poniamo nella condizione di coloro che dovranno eseguire la legge e di coloro che dovranno sultarla. O l'articolo 27 sta come è, ed io ammetto le spiegazioni date dall'onorevole preopinante; ma allora domando se quando si dice all'articolo 27: saranno per altro riservate le modificazioni seguenti a favore dei redditi imponibili che non teccano le lire 500, non sono che le lire 499 e 99 centesimi che imponete. E le 500?

Senatore **Scialoja, Relatore**. Se mai continuassimo a non intenderci, domanderò al signor Presidente la facoltà di far portare una lavagna, per esemplificare coi numeri le mie idee. Credo però che il caso sia semplicissimo. Abbia la bontà il signor conte Di Revel di rileggere l'articolo 27 ed egli vi troverà la parola

favore; abbia pure la bontà di rileggere le ultime due linee dell'articolo 28, ed invece di *favore*, vi troverà la parola *normale*.

La quota normale sarà dunque dovuta sul reddito di lire 500, e quella di favore su redditi minori. Vada avanti; rilegga l'ultimo alinea dell'articolo 29, e non ci troverà più né il *favore*, né la *quota normale*, che si riferiscono a redditi inferiori alle 500 lire ed a quelli di 500; ma vi leggerà: il residuo lasciato dalla tassa di favore sarà aggiunto alle quote di coloro che hanno più di 500 lire d'entrata.

L'articolo 27 doveva necessariamente, parlando di *favore*, parlare di redditi che non toccano le 500 lire; perchè quando un reddito tocca le 500 lire non ha più favore, ha la *quota normale*. Ma se non ha più *favore*, non ha neppure il *disfavore* dell'aumento.

L'aumento di tutto ciò che non è distribuito fra le 250 e le 500 lire, sarà fatto esclusivamente sulle quote di redditi superiori alle lire 500.

Credo che adesso la spiegazione sia chiara abbastanza. In ogni modo io non saprei renderla più luminosa, e spero che se non sono riuscito a spiegarvi col signor conte Di Revel, il Senato farà almeno giustizia alla buona volontà che ho di farmi intendere.

Senatore Di Revel. L'accetto come è stata dichiarata, se gli altri la capiranno in questa guisa.

Presidente. Metto ai voti l'articolo.

Ministro delle Finanze. Una sola cosa credo di aggiungere ed è che questo calcolo non lo fa il contribuente lo fa l'agente finanziario; ed io credo che i calcoli che fa il ricevitore del registro e bollo su contratti sovente assai complicati e di dubbia indole siano ben più difficili che non siano i calcoli, che qui vuole la legge.

Senatore Di Revel. Io lo contesto.

Presidente. Metto ai voti l'articolo 27 sul quale si sono fatte molte osservazioni senza alcuna proposta di modificazioni.

Lo rileggo (Vedi sopra.)

Chi approva questo articolo voglia alzarsi e rimanere in piedi.

(Approvato)

Senatore Plezza. Intenderei di proporre un nuovo articolo; ma mi pare che troverebbe meglio la sua sede dopo l'articolo 29.

Solamente credo bene di avvertire il Senato affinché non mi si opponga che ho lasciato passare l'occasione, quando si trattava di porre dei limiti e delle variazioni a quanto si è votato negli articoli precedenti.

Mi riservo adunque dopo l'articolo 29 di proporre un articolo che imponga dei limiti all'imposta sui redditi maggiori di 500 lire.

Presidente. Si terrà conto della sua riserva.

Leggerò l'articolo 28....

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Sarà sull'articolo 28? Prima dunque bisogna leggerlo.

« Art. 28. Ogni individuo che abbia un reddito complessivo di qualsiasi origine inferiore a lire 250 annue imponibili, e che non sia compreso nella eccezioni dell'articolo 7, sarà tassato in ragione di lire 2.

» Questa tassa sarà ridotta della metà ogni qualvolta, fatta questa detrazione, il riparto per quota risultasse inferiore del 4 per cento.

» L'ammontare di questa imposizione fissa verrà detratto dal contingente comunale o consorziale, e il residuo sarà distribuito per quota su tutti i redditi imponibili superiori alle lire 250.

» Nondimeno la quota normale non sarà applicata ai contribuenti che abbiano un reddito complessivo imponibile fra le 250 e le 500 lire. Questi saranno invece tassati secondo una scala crescente di lira in lira di tassa, per regolare progressione, in modo che, partendo dall'imposta fissa attribuita al reddito imponibile minore di 250 lire, giunga alla somma che, secondo la quota normale, sarebbe dovuta sul reddito di 500 lire. »

Ha la parola il signor Senatore Farina.

Senatore Farina. Le mie osservazioni si riferiscono al primo paragrafo di quest'articolo.

Anzi tutto domando qual sia il significato preciso delle parole: « un reddito complessivo di qualsiasi origine. » È la prima volta che trovo questa espressione nella legge, ed è naturale che ne domandi il significato.

Sin qui noi avevamo creduto di far puramente una legge che colpisse quella che vien chiamata ricchezza mobile. Ora trovo colpito un reddito di 250 lire, cui si dice non più dipendente da ricchezza mobile, ma bensì da qualsiasi origine; lo che evidentemente, a mio credere, implica anche un reddito proveniente da ricchezza immobile, da ricchezza territoriale, da case e simili.

Una seconda osservazione che si affaccia a' miei occhi leggendo quest'articolo, si è la spiacevolissima contraddizione che si riscontra fra il disposto dell'articolo medesimo e l'articolo 7 al quale si riferisce.

Rammenta il Senato come all'articolo 7 siano stati esentati dal pagamento delle lire 2 i contribuenti aventi lire 250 di rendita, i quali siano o donne o figli di famiglia.

Viceversa qui troviamo colpiti i padri di famiglia per una somma di 2 lire, quantunque la loro rendita non ascenda che a quel limite istesso che venne esentato a favore delle donne e dei figli di famiglia.

Non occorre di far presente al Senato come gli impegni che ha un padre di famiglia siano assai più gravi di quelli di un figlio di famiglia, e di una donna che generalmente convivendo col marito ha diritto ad essere da questo alimentata.

Io quindi credo che sia assoluto dover di giustizia che, come il Senato ha assentito ai figli di famiglia e

alle donne l'esenzione dal pagamento dell'imposta quando non hanno che un reddito di 250 lire, così estenda la medesima anche ai padri di famiglia.

Ma si è risposto a questo riguardo che l'esenzione sarebbe troppo grande, che, comprendendo tutti coloro che hanno un reddito di sole lire 250 si recherebbe un gravissimo danno allo Stato.

Mi sia lecito dire che a me questa ragione non pare grandemente fondata.

Prima di tutto, badando alle statistiche, io trovo che il numero degli esentati a quest'ora ascende circa alla metà dei tassati; perchè fra figli di famiglia e donne maritate abbiamo una cifra eguale circa a quella dei padri di famiglia.

Trovo in secondo luogo una cosa di più, ed è che chi ha 250 lire di reddito imponibile in tutto e per tutto (che colla *discrimination* non arriverebbe che a 400) non ha, anche limitatamente, da sostentare se stesso e la propria famiglia, e difficilmente potrà pagare allo Stato le 2 lire, per cui queste quote di 2 lire si ridurranno in generale a dei *non-valeurs*, come li chiamano i Francesi, a quote, cioè, che figurano, ma che effettivamente non saranno pagate, mentre intanto andranno in discarico di chi sarebbe in grado di pagarle.

Per conseguenza anche sotto questo rapporto io credo che non si possa non eccettuare dall'imposta anche i padri di famiglia che non abbiano che 250 lire di reddito.

Se non che mi si obietterà: se voi dite che quelli che non hanno che 250 lire di reddito finiranno per lo più per non pagare l'imposta, a che dunque perorate a favore di essi?

Io peroro, o Signori, perchè vi è nella legge un effetto morale, un effetto che ha grandissima influenza sulle popolazioni, che dà, per così dire, il carattere alla legge.

Ora, quando la legge si spinge sino a prescrivere di togliere il necessario all'individuo pella sua esistenza, trovo ch'essa veste un carattere di rapacità, di odiosità che servirà potentemente con tutti gli altri inconvenienti già notati nella medesima a screditarla presso le popolazioni. Ora io credo che nei momenti nei quali versiamo sia somma politica usare i riguardi possibili alle popolazioni pressochè indigenti; quindi non posso a meno d'insistere perchè questa eccezione odiosa in danno dei padri di famiglia (e dico eccezione perchè, come ho detto testè, risulta dai dati statistici che ho accennati, che gli esentati sono, per lo meno, eguali in numero a quelli che sono colpiti), questa eccezione odiosa a carico dei padri di famiglia posti in una posizione che tocca l'indigenza si faccia dalla legge completamente sparire.

Propongo adunque che si sopprima ogni tassa per chi non ha un reddito di qualunque natura imponibile, superiore alle 250 lire.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola l'onorevolissimo signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Se io ho ben inteso la proposta dell'onorevole Senatore Farina, essa non è che la riproduzione di quella che fece all'articolo 7, e consisteva nello esimere dall'imposta anche i padri di famiglia.

Questa esenzione fu respinta dal Senato, e non vedrei come oggi si possa in altra forma riprodurre lo stesso concetto; per conseguenza non adduco le ragioni che avrei in pronto per combatterlo, ma sollevo assolutamente la questione pregiudiziale.

Quanto poi alle parole: « un reddito complessivo di qualsiasi origine » inferiore alle lire 250 annue imponibili, la spiegazione, a mio avviso, è chiarissima, e sta in ciò che l'esenzione è data a quelli che hanno 250 lire di reddito mobile, e non hanno altro; ma se uno da altra origine, per esempio, da redditi fondiari avesse 100 mila lire, e denunciasse 250 lire di redditi mobili derivantegli, per esempio, da un'azione di società commerciale o da una pensione qualsiasi, questi non potrebbe invocare quella disposizione, la quale è data a favore di coloro che non hanno altro che 250 lire, mentre il reddito complessivo di questo contribuente supera d'assai questa somma.

Presidente. Ha la parola il Senatore Pareto.

Senatore Pareto. Comincerò per ribattere alcune cose dette dal signor Ministro quanto alla parola *complessivo*. *Complessivo* vuol dire che comprende, ma quello che propone il signor Ministro è escludente, cioè, che ha un reddito di lire 250 esclusi gli altri. Ma *complessivo* pare invece che voglia abbracciare tutti i redditi qualunque; in conseguenza le osservazioni del signor Ministro non credo siano giuste. *Complessivo* può dire il reddito che Tizio ha sia mobile che fondiario. Se si volesse dire soltanto esclusivamente mobile, converrebbe esprimersi diversamente.

Io poi aveva chiesto in origine la parola contemporaneamente al sig. Senatore Farina, per far vedere quanto era forte questa imposizione di 2 lire sopra redditi minimi, sopra redditi che ponno essere resi quasi nulli, se si viene a cercare il modo con cui vengono, e di che si compongono.

Questa tassa di 2 lire può cadere anche sopra un domestico, il quale abbia un salario di 50 o 60 lire ed il resto lo riceva in cibaria. Bisognerà che si vada dal padrone per sapere quanto gli dà di minestra, di pane, di vino, e questo sarà compreso nei redditi.

Senatore Farina. Domando la parola.

Senatore Pareto. Io domando se è giusto che si faccia pagare costui che è veramente indigente, giacchè alla fin fine non ha che una cinquantina di lire di reddito. Aggiungasi che una parte grandissima dei 30 milioni che deve fruttare questa legge sarà pagata da questa categoria di contribuenti in virtù di questo alinea.

In una statistica approssimativa è detto che 3 milioni e 500 mila sarebbero all'incirca i paganti, i quali hanno un reddito minore di 250 lire. Questi 3 milioni e 500 mila individui che pagano 2 lire danno un totale d'introito di 7 milioni.

Ora, prendendo noi 30 milioni in tutto con questa legge, veniamo a dire che i più poveri cominciano a pagare un quarto circa della tassa totale, mentre gli agiati non pagheranno poi che gli altri tre quarti. E osserviamo poi un poco che cosa sono 2 lire per questa gente, la quale non ha che 250 lire di reddito calcolate nel modo che ho accennato io poc' anzi, cioè, con piccolo salario, tenendo conto della minestra, del vino e del pane. Che cosa sono 2 lire? Due lire equivalgono a più di due giornate del loro lavoro, e toglierete loro queste 2 lire, riducendoli così quasi all'assoluta indigenza? dite piuttosto che date loro un certificato d'indigenza, che non li tassate, ma non venite a dire che meritano di essere tassati anche quelli che hanno così poco. E poi mi si dice che non vi è capitazione in questa legge! Io trovo che vi è capitazione, perchè si dice che chiunque avrà una così minima entrata deve dare 2 lire. Ci è in verità una bella e buona capitazione sotto altro nome.

Senatore **Martinengo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Martinengo.

Senatore **Martinengo**. Il senso che fece la prima parte dell'articolo 28 sugli onorevoli Farina e Pareto lo fa anche a me; ma parmi che si potrebbe ovviare agli accennati inconvenienti colla semplice citazione degli articoli 8 e 9 nei quali è fatta l'eccezione alla quale essi alludevano. Infatti l'articolo 9 dice: « I redditi agrari non vanno soggetti a tassa, se non in quanto sono profitti di persone estranee alla proprietà del fondo. »

L'articolo 8 enumera altri casi di esenzione dall'imposta.

Se dunque noi votiamo l'articolo 7 come contenente eccezioni; parrebbe che verrebbero escluse implicitamente le altre due.

Io dunque proporrei al Senato di aggiungere nelle eccezioni la citazione degli articoli 8 e 9 perchè di fatto le eccezioni ivi comprese sono già state approvate dal Senato.

Senatore **Farina**. Non insisterò su quanto già disse l'onorevole Senatore Pareto: le mie osservazioni si porteranno sulla questione pregiudiziale messa in campo contro l'emendamento da me proposto per parte del Ministro delle Finanze.

Non è nuovo, nè inusitato, che un concetto il quale non trovò accoglimento in una forma, lo trovi in una altra presso lo stesso corpo politico che nella prima forma l'aveva rifiutato.

L'emendamento da me proposto in quell'articolo aveva un gravissimo inconveniente, ed era, che si complicava colle relazioni di famiglia in modo, che diventava quasi impossibile il darvi esecuzione.

In fatti se si pone mente alla dicitura di quell'articolo si vede come una delle condizioni dell'esenzione sia la convivenza col capo di casa.

Ora siccome avevo detto di aggiungere i capi di casa alla dicitura dell'articolo, ne conseguiva che si esentavano i capi di casa se convivevano coi capi di casa, cioè se convivevano con se stessi.

Non è dunque maraviglia se non fu accettato, perchè esso fu improvvisato, ed un momento dopo la votazione dovetti io stesso riconoscere che non era accettabile; ma nel caso attuale, la cosa non sta in questi termini.

Io prendo argomento dalle votazioni che ha già fatto il Senato per dire, che come ha esentato coloro, che si trovavano in una condizione sociale di gran lunga migliore di quella dei capi di casa, dei padri di famiglia, così ragion vuole, che si esentino anche coloro che sono molto più gravati di quelli che furono già esentati.

Per conseguenza io persisto nel proporre l'emendamento soppressivo del quale ho fatto cenno or ora.

Senatore **Cataldi**. Domando la parola per proporre una modificazione a quest'articolo.

Presidente. Permetta il signor Senatore Cataldi: prima leggerò l'emendamento che fu proposto dal Senatore Martinengo e la cui redazione fu trasmessa al banco della Presidenza, per vedere, se è appoggiato: dopo avrà la parola.

Il Senatore Martinengo propone che all'articolo 28, dopo la citazione dell'articolo 7 nella prima parte del medesimo, si aggiunga la citazione degli articoli 8 e 9.

Interrogo il Senato per vedere se è appoggiato.

(È appoggiato.)

La parola spetta al Senatore Cataldi.

Senatore **Cataldi**. L'emendamento che vorrei proporre è il seguente:

« Ogni individuo che abbia un reddito imponibile complessivo tra le 250 e le 500 lire annue, che non sia compreso nelle eccezioni dell'art. 7, sarà tassato in ragione di lire 2.

« Questa tassa sarà ridotta della metà ogni qualvolta, fatta questa detrazione, il rapporto per quotità risultasse inferiore del 4 per cento.

« L'ammontare di questa imposizione fissa verrà detratto dal contingente comunale e consorziale, e il residuo sarà distribuito per quotità su tutti i redditi imponibili superiori a lire 500. »

Presidente. Invito il Senatore Cataldi a far passare il suo emendamento al Banco della Presidenza.

Ministro delle Finanze. Farei osservazioni, ma il Senatore Cataldi vorrà forse spiegar prima le ragioni del suo emendamento.

Senatore **Cataldi**. Dirò i motivi su cui mi appoggio: sarò brevissimo. In quest'articolo in sostanza sono comprese e tassate le persone che prestano servizio: ora fra queste persone ve ne sono tante che vivono dei

salari che percepiscono: l'obbligare una persona che possa guadagnare 300 franchi circa, a pagare la tassa, credo che sarebbe precisamente invertire la legge, ed allora invece di chiamarla legge sulla ricchezza mobile, dovrebbe dirsi legge sulla povertà.

Queste povere persone che servono, molte volte hanno anche famiglia; io domando come possono con 250 o 500 lire mantenere se stesse e la famiglia ed anche contribuire al Governo con lire due? Quando hanno un'entrata così ristretta non mi pare ragionevole l'obbligarle ad un così grave sacrificio: oltre di ciò questo principio stesso è già stato applicato dal Senato nell'articolo 7; dal momento che si esclude una donna, un figlio che non abbia 250 lire di reddito, mi pare che debba pure essere escluso dalla tassa un povero servitore.

Mi induce poi a proporre tale modificazione anche una ragione di convenienza: si è sentito precisamente quanta difficoltà ci sia nell'interpretare l'art. 20 nei diversi alinea. Io sono persuaso che la massima parte della gente di servizio, che dovrebbero fare la dichiarazione, dichiarerà nulla, e che in conseguenza la Commissione dovrà cercare se un uomo di servizio abbia più di 100, 200, 300 lire di rendita. A me pare quindi venire la conseguenza che la Commissione, la quale nel silenzio del tassabile dichiara quanto debba pagare, applicherà una tassa superiore. Questa mia proposta, credo, debba rendere più facile e più attuabile la legge, giacchè nelle leggi di finanza si conosce bene che quanto più facile se ne rende l'esecuzione, tanto più facilmente si potrà indurre il tassato a pagare.

Ministro delle Finanze. Tre emendamenti sono in presenza, il primo è quello del Senatore Farina, sul quale domando formalmente la questione pregiudiziale, parendomi già questione decisa.

Il secondo è quello del Senatore Martinengo: ma, o io non ho ben compreso, o mi sembra che il suo emendamento vada precisamente all'opposto di ciò che vogliamo.

Io non dirò che questa locuzione sia perfetta, se se ne trova una migliore si addotti pure, a me quella che abbiamo dinanzi pare chiara abbastanza; ma quando egli propone di aggiungere nelle eccezioni, oltre l'articolo 7 anche gli articoli 8 e 9, mi sembra che venga a dire che non si terrà conto in nessun modo delle altre rendite: or ciò è l'opposto di quel che noi vogliamo indicare.

Noi vogliamo indicare in quest'articolo che il beneficio delle lire 2 è per coloro che hanno una rendita mobile di lire 250, e nessun altro reddito. Ma se ci fosse uno che avesse una rendita fondiaria di 100 mila lire, egli non potrebbe invocare eguale beneficio per le sue 250 di reddito di ricchezza mobile. Potrebbe bensì invocarlo se fosse accolto l'emendamento dell'onorevole Senatore Martinengo, laonde io non posso per alcun modo accettarlo.

Vengo alla proposta del Senatore Cataldi, la quale

certainemente è molto grave, ed è tanto più lodevole in lui, in quanto che possedendo egli grande copia di ricchezze mobili, colla sua proposta farebbe ricadere a carico proprio quella parte della quale vuole sgravare le minori fortune.

Io non posso a meno di non partecipare a questi sentimenti e a questi desideri pietosi: ma d'altra parte confesso che non saprei indurmi ad accettare il suo emendamento, prima che l'esperienza ci abbia dati i risultati della tassa che stiamo ora discutendo.

Io prego anzitutto l'onorevole Senatore Cataldi a considerare che non si parla di rendita effettiva, ma di rendita imponibile, il che è sempre un'avvertenza da non dimenticare, e che anche all'onorevole Parco poteva tornare acconcio il ricordarlo quando parlava di proporzioni fra il salario e la rendita che deve tassarsi. Qui si tratta di una rendita imponibile, che nel caso attuale, derivando dall'opera propria e dal lavoro, deve calcolarsi tre ottavi meno di quello che è la rendita effettiva.

In secondo luogo è da avvertire che il tassatore non manderà la scheda a tutte le persone alle quali egli alludeva; esse sono troppo note nel comune perchè ci sia la necessità di mandare loro la scheda: il comune sa bene quali sono gli uomini che non essendo indigenti pure hanno dai loro guadagni una rendita così modica da non soggiacere alla tassa proporzionale.

Su questo punto dovrà provvedere il regolamento, ma, a dir vero, non vedrei un ostacolo nell'obbiezione che egli mi ha fatto, traendola dalla difficoltà di mandare la scheda agli uomini che prestano servizio materiale; essi potrebbero in qualche modo essere esonerati da questa formalità, dietro dichiarazione della Giunta.

Ma entrando nella sostanza della proposta dell'onorevole Cataldi, mi sembra che questa modificerebbe la legge in due punti capitali: il primo punto è, che porta il limite *maximum* della tassa di favore di lire 2, da 250 lire di reddito imponibile, vale a dire 400 lire di reddito effettivo a lire 500 di reddito imponibile cioè 800 lire di reddito effettivo. Ma poi non fa più differenza al di sopra di questo reddito, e passa per conseguenza dalla tassa di favore alla tassa proporzionale di quotità: cosicchè, se per cagion d'esempio, taluno avesse 801 lire di reddito effettivo che sarebbero 500 e qualche frazione di lira di reddito imponibile, e la tassa di quotità spettante a ciascuno fosse il 4 per 100, colui che avesse 499 lire di rendita imponibile pagherebbe due lire, colui che ne avesse 501 pagherebbe 20 lire e una frazione.

Io adunque credo che colla proposta del Senatore Cataldi si torrebbe alla legge una condizione ben equa, che è la gradazione fra il limite *minimum* e le 500 lire di rendita imponibile.

Ma in realtà avrebbe poi questa sua proposta un effetto tanto benefico quanto egli si aspetta?

Io credo che no; io credo che quando siamo al dis-

sotto delle 400 lire di reddito effettivo, cioè al dissotto di una somma che equivale a poco più di una lira al giorno, sarà ben facile che le Giunte comunali riconoscano l'impossibilità di pagare la tassa....

Senatore Farina. Se la legge li contempla, non possono le Giunte....

Ministro delle Finanze. Li chiamerà indigenti.

Senatore Farina. Ma quando c'è nella legge....

Ministro delle Finanze. Se ella vuole dica le sue ragioni, parlerò dopo di lei.

Presidente. Prego il signor Senatore Farina di non interrompere, parlerà dopo, continui ora il signor Ministro.

Ministro delle Finanze. Io voleva dire che la quantità di coloro i quali abbiano un reddito imponibile al dissotto di 250 lire, e che nondimeno non siano dichiarati indigenti è a supposti poco numerosa, cosicchè il beneficio di cui parla l'onorevole Cataldi si estenderebbe ad una piccola classe di persone.

Comunque sia poi, il beneficio non lo risenterebbero i meno abbienti; ma il beneficio maggiore l'avrebbero coloro i cui redditi stanno fra le 250 e le 500 lire, che anzi il beneficio sarebbe maggiore a misura che ci avvicinassimo a lire 500 di reddito.

A questi veramente l'emendamento del Senatore Cataldi porterebbe un beneficio reale, perchè invece di una tassa, comunque di favore, ma pure proporzionata alla rendita medesima, e scalare, egli accomunerebbe la tassa fissa di lire 2, che noi proponiamo pei minori redditi.

Non negherò, e sarebbe questo contrario al sentir mio, che convenga gravare le piccole fortune; ma è forza aspettare i risultamenti dell'esperienza, prima di giudicare se, e sino a qual punto si possa andare nelle esenzioni e nelle agevolzze.

La tassa di favore poi che noi proponiamo, benchè sia per colpire le piccole fortune, non credo debba ritenersi sproporzionata alle loro forze.

Concludo che lo sgravare i redditi che sono al disotto delle lire 250, non sarebbe beneficio cui molta gente parteciperebbe; che il portare la tassa fissa dalle lire 250 alle 500 di reddito imponibile, sarebbe veramente qualche cosa di più rilevante, ma nella prima imposizione della legge potrebbe metterne a repentaglio l'esecuzione; che, finalmente, ove dalla tassa fissa di lire 2 sopra 500 lire di reddito, si passasse d'un salto alla tassa proporzionale ordinaria, si toglierebbe uno dei requisiti di equità che sono in questa parte del progetto di legge.

Per queste ragioni e sebbene io creda che coll'andar del tempo, quando l'esperienza avrà dimostrato gli effetti della legge stessa e la quantità della materia imponibile, si potrà cercare di alleviare o di togliere anche affatto il peso di questa tassa dai piccoli redditi, non potrei per ora accettare l'emendamento dell'onorevole Senatore Cataldi.

Ciò mi basti avere dichiarato, senza entrare a discu-

tere più addentro la sua proposta, che sconvolgerebbe la base di questa legge, la quale abbiamo ben innanzi condotta.

Presidente. Il Senatore Farina aveva chiesto la parola: io lo avverto che è la terza volta che...

Senatore Farina. Io l'avevo chiesta per rispondere all'interpellanza fattami dal signor Ministro delle Finanze; se il Senato crede che parli, parlerò, del resto, se lo crede inutile, tacerò.

Voci varie. Parli, parli.

Presidente. Giacchè il Senato le permette di parlare, parli pure; lo prego solo ad aver la bontà di limitarsi unicamente alla fattale interpellanza.

Senatore Farina. Prego il Presidente a stare bene attento quando io ecceda nella mia risposta alla fattami interpellanza, e ad arrestarmi...

Presidente. La preghiera che le ho fatto di limitarsi all'interpellanza è nell'interesse di tutti e particolarmente della discussione.

Ora ha la parola.

Senatore Farina. Io mi sono permesso di interrompere il signor Ministro, quando egli diceva che per la equità delle Commissioni tassatrici, quando si vedrà che veramente il contribuente, non ostante che avesse sole 250 lire di rendita, fosse indigente, sarebbe dichiarato tale, e come tale non sarebbe colpito.

Questa sicuramente sarebbe, a mio credere, una cosa che si potrebbe fare quando non vi fosse un limite determinato nella legge; ma siccome questo limite vi è, ed è detto che si deve anche colpire chi è al dissotto di esso, allora il tassatore non diventa che esecutore cieco e materiale della legge: almeno io intendo la legge in questo senso.

Dunque, quantunque si conosca che, filantropicamente parlando, sarebbe il caso di eccettuare questi poveri contribuenti, si sarà pure forzati dalla precisa disposizione della legge a comprenderli e tassarli.

Ministro delle Finanze. Prendo la parola per dire che forse mi sarò molto male spiegato, poichè il Senatore Farina risponde ad alcune cose che non credo di aver mai dette.

Presidente. Leggo nuovamente l'emendamento del Senatore Cataldi per vedere se è appoggiato....

Senatore Cataldi. Vorrei aggiungere due parole di sviluppo al mio emendamento.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cataldi. Ringrazio anzitutto il signor Ministro delle Finanze delle spiegazioni che si è compiaciuto di darmi, ed osservo poi che lo stesso signor Ministro riconosce che anche le persone che hanno una rendita al dissotto delle 250 lire devono pagare la tassa.

A questo riguardo il mio emendamento può anche facilitare l'attuazione della legge, perchè il calcolo per le 250 lire è assai difficile, mentre colla mia proposta sarebbe più facile condurre i contribuenti a pagare le piccole quote.

Mi rimetto del resto a quanto deciderà il Senato.

Presidente. Rileggo l'emendamento del Senatore Cataldi per vedere se è appoggiato.

(Vedi sopra.)

Chi lo appoggia, voglia sorgere.

(Appoggiato.)

Farò avvertito il Senato che su quest'articolo vi sono tre emendamenti.

Primo quello del Senatore Martinengo, il quale consiste unicamente nell'aggiungere dopo le parole dell'articolo 7 la citazione degli articoli 8 e 9.

L'altro è quello che ho letto testè del signor Senatore Cataldi, il quale abbraccia la prima e la terza parte dell'articolo medesimo.

Il signor Senatore Farina finalmente propone la soppressione della prima parte di quest'articolo.

Comincerò dal mettere ai voti l'emendamento proposto dal Senatore Martinengo che consiste nell'aggiungere la citazione degli articoli 8 e 9 dopo le parole dell'articolo 7.

Chi approva questo emendamento, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Ora, siccome la proposta di emendamento suppressivo equivale alla semplice negazione di voto, per rispondere all'eccitamento del Senatore Farina, metterò ai voti partitamente le varie parti dell'articolo 28.

Così, quelli che saranno del parere del Senatore Farina, voteranno contro la prima parte di quest'articolo.

Avverto però il Senatore Farina che, ove fosse soppressa la prima parte di quest'articolo, converrebbe poi riformare l'articolo intiero.

Senatore Farina. Ciò è bene inteso, e l'avevo già spiegato.

Presidente. Dunque metterò ai voti partitamente i diversi paragrafi di quest'articolo 28, cominciando dagli emendamenti che ai medesimi si riferiscono.

Viene ora l'emendamento del Senatore Cataldi che rileggerò.

(Vedi sopra.)

Senatore Plezza. Vorrei sentire una spiegazione dal proponente di questo emendamento.

Credo che nella opinione del proponente i redditi inferiori di 250 lire vanno esenti dall'imposta e non trovo nel suo emendamento formolata quest'esenzione.

Senatore Cataldi. Dal momento che sono esclusi...

Senatore Plezza. ...Non la trovo questa esenzione. Secondo la legge tutti sono soggetti all'imposta, se si toglie l'articolo che gli assoggetta ad un'imposta minore e contemporaneamente non si mette nell'emendamento che abbiano ad essere esenti da imposta, è certo che pagheranno l'imposta e la pagheranno più grave che i possessori da 250 a 500 lire di rendita.

Senatore Cataldi. Resterebbe implicito...

Senatore Plezza. Allora cadono nell'imposta generale.

Presidente. Il signor Senatore Cataldi crede di deferire alle osservazioni del Senatore Plezza?

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Quando io ho risposto al Senatore Cataldi, autore d'una proposta veramente grave e meritevole di profonda considerazione, non ho avvertito che nell'articolo settimo è già decisa la questione, e che per conseguenza anche su questo punto non ho che a chiedere la questione pregiudiziale.

L'articolo 7 dice:

« Sono esenti dall'imposta i figli, le donne maritate e gli altri membri della famiglia che convivono col capo di questa, e che non hanno, presi individualmente, lire 250 di reddito complessivo imponibile di qualsiasi origine, godute separatamente dal reddito del capo di famiglia. »

La questione è dunque decisa; e ora non credo che si possa ripigliare la discussione, per quanto le ragioni dei propinanti potessero esser valide.

Richiamato sulle disposizioni dell'articolo 7 dalle osservazioni del signor Senatore Plezza, invoco la questione pregiudiziale sulla proposta dell'onorevole Senatore Cataldi, come su quella dell'onorevole Senatore Farina.

Senatore Plezza. Mi pare che la questione pregiudiziale non sia opponibile, perchè è sempre lecito al Senato di fare un'aggiunta anche alle parti anteriori della legge già votate.

Se il Senato vuole aggiungere una nuova esenzione da imposta è sempre in sua facoltà. Sta al signor Senatore Cataldi di vedere se crede di proporla.

Presidente. Ho interrogato il Senatore Cataldi se deferiva alle di lei osservazioni: il signor Senatore Cataldi non ha risposto, conseguentemente metto ai voti la prima parte di questo emendamento.

Chi approva la prima parte dell'emendamento del Senatore Cataldi, che ho testè letta, voglia sorgere.

(Non è approvato.)

La seconda parte dell'emendamento del Senatore Cataldi è identica coll'articolo del progetto.

Comincerò per mettere ai voti la parte dell'articolo del progetto ministeriale...

Senatore Cataldi. Dal momento che è rigettata la prima parte del mio emendamento ritiro per conseguenza il resto.

Presidente. Dunque è ritirata la seconda parte dell'emendamento del Senatore Cataldi.

Torno a mettere ai voti partitamente quest'articolo 28, ma secondo il progetto ministeriale, perchè sulla prima parte cade ciò che si chiama emendamento suppressivo del signor Senatore Farina.

« Ogni individuo che abbia un reddito complessivo di qualsiasi origine inferiore a lire 250 annue imponibili e che non sia compreso nelle eccezioni dell'articolo 7, sarà tassato in ragione di lire 2. »

Chi approva questa parte dell'articolo 28, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ho avvertito che quando si dice impropriamente un

emendamento soppressivo, non è altro che ricusare il voto alla disposizione che è relativa a quella opinione che emette il Senatore. Qualche volta si usa l'espressione emendamento soppressivo; ma non si può mettere ai voti la soppressione in astratto.

Ora proseguo perchè non ci è più emendamento che colpisca le parti successive.

« Questa tassa sarà ridotta della metà ogni qualvolta, fatta questa detrazione, il riparto per quotità risultasse inferiore al 4 per cento.

» L'ammontare di quest'imposizione fissa verrà detratto dal contingente comunale o consorziale, e il residuo sarà distribuito per quotità su tutti i redditi imponibili superiori alle lire 250.

» Nondimeno la quotità normale non sarà applicata ai contribuenti che abbiano un reddito complessivo imponibile fra le 250 e le 500 lire. Questi saranno invece tassati secondo una scala crescente di lira in lira di tassa per regolare progressione, in modo che, partendo dall'imposta fissa attribuita al reddito imponibile minore di 250 lire giunga alla somma che, secondo la quotità normale, sarebbe dovuta sul reddito di 500 lire. »

Chi approva queste tre parti successive dell'articolo 28 voglia sorgere.

(Approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo 28.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Essendo l'ora già tarda, si rimanderà a domani il seguito della discussione. Darò intanto cognizione al Senato dell'ordine del giorno; proporrei per domani al tocco: riunione negli uffizi per l'esame del progetto di legge sull'abolizione degli ademprivi nell'isola di Sardegna; alle due in seduta pubblica per il seguito della discussione del progetto di legge per un'imposta sui redditi della ricchezza mobile, e poscia per la discussione del Trattato di commercio e Convenzione di navigazione colla Francia.

- Se non ci sono osservazioni in contrario, l'ordine del giorno resterà fissato in questa conformità: al tocco negli uffizi, alle due in adunanza pubblica.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).